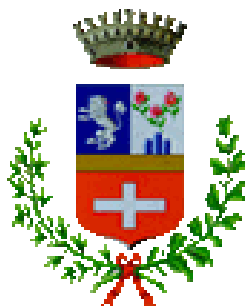


Comune di Ospedaletti

Provincia di Imperia



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx

TITOLO I

CAPO I

NORME DI SICUREZZA E DI CONTRASTO AL DEGRADO AMBIENTALE

Art. 1 - Regolamentazione delle attività agronomiche e di natura rurale

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture ritenute più opportune nel rispetto delle vigenti normative di settore e comunque evitando di causare pericoli o disagi a persone o cose altrui.

È consentito l'allevamento di animali per l'alimentazione nella zona extra urbana, sempre garantendo la protezione degli animali e il rispetto delle norme di settore.

È vietato lasciar vagare nelle strade cittadine e comunque in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, gli animali da allevamento.

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali da allevamento sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

I terreni, le aree incolte, i giardini e le siepi devono essere sfalciate almeno due volte all'anno, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 ottobre, al fine di evitare la proliferazione e la diffusione di erbe infestanti e animali nocivi e il pericolo di incendi.

Art. 2 – Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti.

Sono inoltre istituiti: l'ispettore ambientale, la protezione animali e soccorso veterinario.

Essi operano in coordinamento funzionale con la Polizia Locale e redigono atti e verbali ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, gli operatori sono autorizzati a:

accertare violazioni amministrative previste dal presente regolamento e dalla normativa comunale in materia rurale, ambientale e di tutela degli animali;

redigere verbali di accertamento e contestazione;

irrogare sanzioni amministrative nei limiti delle competenze attribuite;

impartire diffide e prescrizioni nei casi consentiti;

segnalare situazioni di pericolo, degrado ambientale o criticità al Sindaco e agli uffici competenti;

richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine qualora necessario per garantire la sicurezza o il ripristino della legalità.

Art. 3 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali di qualsiasi tipo.

Art. 4 - Abbeveratoi per animali

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti ed è vietato utilizzarli per il lavaggio di cose, animali e veicoli.

Art. 5 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'amministrazione comunale.

Uguale obbligo sussiste per gli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 6 - Lavorazione e gestione di terreni prospicienti le strade

I frontisti delle strade di pubblica utilità devono evitare che le colture esercitate e i materiali e le attrezzature utilizzate invadano la sede stradale e inibiscano la visibilità necessaria per garantire il pubblico transito.

I frontisti devono provvedere alla pulizia del proprio terreno in prossimità del bordo stradale per almeno 1,5 metri, sfalciando ed eliminando le piante infestanti ed asportando i materiali accumulati.

Le operazioni di aratura, fresatura e le altre attività attinenti alle coltivazioni dei campi realizzate in prossimità della sede stradale devono avvenire ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal ciglio stradale e non devono arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.

Se ciò avviene è obbligatorio provvedere alla immediata pulizia o al ripristino.

I frontisti e i proprietari limitrofi sono obbligati ad aprire ai lati delle strade, anche interpoderali, una cunetta o un fosso per lo scolo delle acque meteoriche, che deve essere mantenuto costantemente libero in modo da garantirne il regolare e rapido deflusso.

I fossi delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito devono essere svuotati e spurgati almeno una volta l'anno a cura e spese dei frontisti e proprietari limitrofi.

In caso di inadempienza, accertata l'infrazione e notificata la diffida ad eseguire l'intervento, il Comune esegue i lavori necessari a spese degli inadempienti.

CAPO II

MODALITA' DI MANTENIMENTO DI TERRENI, FOSSI, ALBERI, PIANTE E ARBUSTI

Art. 7 - Distanze per fossi, canali, alberi e piante

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la messa a dimora di alberi di alto fusto, come definiti dall'art. 892 del Codice Civile, deve osservarsi una distanza di almeno metri 5 dalla linea di confine.

Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto, come definiti dall'art. 892 del Codice Civile, deve osservarsi una distanza di almeno metri 3 dalla linea di confine.

Per le viti, gli arbusti, le piante da frutto allevate a controspalliera, deve osservarsi una distanza di almeno metri 1 dalla linea di confine.

Nei terreni incolti confinanti con terreni coltivati deve essere garantita, mediante decespugliamento, potatura o quant'altro, una fascia di almeno 3 metri dal confine di proprietà priva di arbusti e piante, con la sola esclusione delle siepi lungo i fossi.

Art. 8 - Recisioni di rami protesi e radici

Gli alberi e le siepi confinanti con vie pubbliche, ad uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di passaggio non devono oltrepassare il confine, restringere o danneggiare la sede stradale, danneggiare i lampioni stradali e ridurre la luminosità, nascondere la segnaletica e costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio sulla via, sia pedonale e sia veicolare; in caso di danneggiamento di strade, lampioni stradali o segnaletica verticale o comunque di riduzione della visibilità della luminosità stradale o della visibilità della cartellonistica stradale, i costi del ripristino di eventuali danni o sistemazioni sono a carico dei proprietari o dei conduttori.

Il materiale derivante dal taglio delle piantagioni e delle siepi deve essere accumulato all'interno della proprietà e smaltito nel rispetto della vigente normativa in materia.

Se per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, i rami e le ramaglie cadono a terra o in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile e a smaltirli nel rispetto della vigente normativa in materia.

CAPO III

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Art. 9 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura e origine.

Il proprietario del fondo superiore, che altera le condizioni preesistenti con modifiche morfologiche, è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza per garantire il libero deflusso delle acque anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.

Art. 10 - Mantenimento e spurgo di fossi e canali

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici sia privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in maniera da garantire il deflusso delle acque senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, devono essere mantenute, conservate sgombre e fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono vietate le piantagioni e l'esecuzione di qualsiasi altra opera che restringono la sezione normale del deflusso delle acque.

È vietato qualunque atto, fatto o opera che altera lo stato, la forma, la dimensione e l' idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti, nonché le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

Art. 11 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

Fatte salve eventuali altre norme e regolamenti vigenti in materia, i fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata in corsi d'acqua o canali e, comunque, in modo da evitare danni alle persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento deve essere previsto anche per le acque piovane derivanti da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Art. 12 - Canali naturali e artificiali – irrigazione

I proprietari e gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

È fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Art. 13 - Rispetto delle acque

È vietato danneggiare o sporcare le acque delle condutture pubbliche o private.

È altresì vietato gettare nelle caditoie delle acque meteoriche, pubbliche o private, qualsiasi materiale o sostanza.

Art. 14 - Canali ed altre opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione e allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 15 - Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

Fatto salvo il rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia, è vietata l'irrorazione di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e lo spargimento di liquami zootecnici sul terreno entro un raggio di mt 200 (duecento) dalle prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità. Per i pozzi ad uso privato tale distanza è ridotta a mt 30 (trenta).

CAPO IV

PASCOLO E CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 16 - Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti ed alla viabilità.

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti.

Il pascolo su aree di pertinenza del comune, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico può avvenire solo previo permesso del Comune e alle condizioni da esso stabilite.

Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.
Nel caso in cui sia constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato.

Art. 17 - Recinzioni con filo spinato

Al fine di non arrecare danno a persone e animali, in tutto il territorio comunale è vietato recintare la proprietà con filo spinato.

CAPO V

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 18 - Esercizio del diritto di passaggio

L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti o di ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso.

Sono consentite le gite e le escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri e i passaggi usualmente utilizzati per il transito pedonale.

Art. 19 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali o interpoderali, devono essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio comunale.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle risorse umane impiegate per garantire la sicurezza dell'evento, delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto nel corso della manifestazione medesima.

È fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello, delimitazione, indicazione e quant'altro esposti lungo i tracciati e/o sui siti utilizzati, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (di aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI A TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 20 - Sistema sanzionatorio

Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L. 689/81 è individuata nella Segreteria Generale ai sensi del *“Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi”*; i proventi sono destinati al Comune.

Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art. 21 - Cessazione dell'illecito, rimessa in pristino, esecuzione d'ufficio, sanzioni conseguenti

L'accertamento comporta sempre l'obbligo di cessare il comportamento e/o l'attività che viola le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

In tutti i casi in cui la violazione di una norma del presente Regolamento comporta anche un'alterazione dello stato dei luoghi, dovrà sempre conseguire il ripristino da parte del trasgressore, da effettuarsi con le modalità e nei termini espressamente indicati nel verbale di accertamento e/o di contestazione della violazione.

L'accertatore stabilisce il termine di rimessa in pristino, che comunque non può essere superiore a giorni 15 (quindici); il termine può essere prorogato per una sola volta, solo a seguito di richiesta motivata.

Nei casi in cui le circostanze lo esigono, l'accertatore dispone di adempiere immediatamente alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, dandone sempre menzione nel verbale.

Nel caso in cui la rimessa in pristino sia riferita ad una proprietà condominiale e non sia possibile individuare un singolo trasgressore, la stessa sarà disposta nei confronti dell'Amministratore del condominio, se esistente, ovvero nei confronti di tutti i proprietari in solido fra loro.

Qualora il trasgressore non adempia alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi con le modalità e nei termini di cui al precedente comma 2, il Comune provvede d'ufficio, con addebito al trasgressore delle spese sostenute.

Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 e/o del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità e nei termini di cui al comma 2, è punito con ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 22- Ordinanza Sindacale

A seguito del verbale di accertamento, il sindaco o il responsabile del servizio comunale nell'ambito delle rispettive competenze, possono emettere ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e/o dei manufatti danneggiati o la eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

L'inottemperanza di ordinanza emessa ai sensi del comma 1 è punita con ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 23 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), fatte salve le diverse determinazioni del pagamento in misura ridotta di cui ai successivi commi, previste con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 co. 2 della L. 689/1981 da adottarsi conseguentemente all'approvazione del presente Regolamento, alla quale si rinvia per la determinazione delle sanzioni in misura ridotta in relazione alle violazioni ivi contemplate.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ed abroga il precedente regolamento adottato di polizia rurale, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché le ordinanze emesse negli anni seguenti riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Sommario

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE	1
TITOLO I	2
CAPO I	2
NORME DI SICUREZZA E DI CONTRASTO AL DEGRADO AMBIENTALE	2
Art. 1 - Regolamentazione delle attività agronomiche e di natura rurale	2
Art. 2 – Organi preposti al servizio di polizia rurale	2
Art. 3 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili	2
Art. 4 - Abbeveratoi per animali	2
Art. 5 - Manutenzione di aree di pubblico transito	2
Art. 6 - Lavorazione e gestione di terreni prospicienti le strade	2
CAPO II	3
MODALITA' DI MANTENIMENTO DI TERRENI, FOSSI, ALBERI, PIANTE E ARBUSTI	3
Art. 7 - Distanze per fossi, canali, alberi e piante	3
Art. 8 - Recisioni di rami protesi e radici	3
CAPO III	4
GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE	4
Art. 9 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	4
Art. 10 - Mantenimento e spurgo di fossi e canali	4
Art. 11 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini	4
Art. 12 - Canali naturali e artificiali – irrigazione	4
Art. 13 - Rispetto delle acque	5
Art. 14 - Canali ed altre opere consortili	5
Art. 15 - Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità	5
CAPO IV	5
PASCOLO E CONDUZIONE DEL BESTIAME	5
Art. 16 - Pascolo degli animali	5
Art. 17 - Recinzioni con filo spinato	5
CAPO V	5
NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI	5
Art. 18 - Esercizio del diritto di passaggio	5
Art. 19 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo	6

TITOLO IV	6
DISPOSIZIONI FINALI	6
CAPO I	6
SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI A TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA	6
DI RIMESSA IN PRISTINO	6
Art. 20 - Sistema sanzionatorio	6
Art. 21 - Cessazione dell'illecito, rimessa in pristino, esecuzione d'ufficio, sanzioni conseguenti	6
Art. 22- Ordinanza Sindacale	7
Art. 23 - Sanzioni	7
CAPO II	7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	7
Art. 24 - Entrata in vigore	7

z:\affari generali - segreteria\regolamenti e statuto\regolamenti\bozze\polizia rurale.docx